



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 d.lgs 267/2000 e prorogata con D.P.R. del 12.10.2022)

Con i poteri:

- () Della Giunta Comunale
(x) Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 91 del 13.12.2022

Oggetto: Istituzione Nuovo Mercato "Pannino" – Approvazione Progetto Area Mercatale e Disciplinare e Bando pubblico per l'assegnazione di n. 91 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato civico .

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 13:00, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone :

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente In videoconferenza	X	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente In videoconferenza	X	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente In presenza	X	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

I RESPONSABILI SUAP E PATRIMONIO

Premesso:

che il Mercato "Pannino", precedentemente istituito ed allocato alla via Padreterno è stato sospeso a tempo indeterminato in seguito ad Ordinanza Sindacale n.12 del 21/02/2020 a tutela della pubblica e privata incolumità, per carenza di requisiti di sicurezza, visto anche il fonogramma dei VV.F. del 19/02/2020;

che successivamente alla sospensione sono state valutate diverse ipotesi progettuali presso aree comunali, allo scopo di individuare uno spazio congruo che potesse consentire di ripristinare il mercato rionale con cadenza settimanale;

che dall'analisi tecnica, è emersa la valutazione sull'area Ex Mercato ortofrutticolo, di proprietà dell'Ente, ubicata in via Unione Sovietica;

che il Settore Lavori Pubblici di Codesto Ente, ha redatto progetto per la nuova collocazione presso la predetta area, dal quale si possono realizzare n. 91 posteggi per commercio su aree pubbliche;

che il SUAP ha predisposto il Bando per la nuova assegnazione dei posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche ed il relativo Disciplinare, in base alla procedura stabilita dalla Legge 7/2020 della Regione Campania;

Visti gli allegati alla presente proposta:

- il parere favorevole della Polizia Municipale prot. 16067 del 30/05/22;
- il Progetto di nuova collocazione dell'Area Mercatale per un totale di 91 stand;
- il Bando per l'assegnazione dei Posteggi;
- il Disciplinare per l'assegnazione dei Posteggi;

Dare atto che l'approvazione della presente non comporta procedure di impegno spesa;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONGONO DI DELIBERARE

per tutte le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. INDIVIDUARE l'Area "ex Mercato Ortofrutticolo" di via Unione Sovietica, quale sede del Mercato "Pannino" settimanale;
2. APPROVARE il Progetto di realizzazione della nuova area mercatale, ubicata in via Unione Sovietica, redatto dal Settore Lavori Pubblici che prevede la realizzazione di n. 91 stalli di sosta per commercio ambulante numerati come da piantina allegata;

3. APPROVARE altresì il Bando per la Nuova Assegnazione di posteggi per commercio su aree pubbliche ed il relativo DISCIPLINARE;
4. DARE MANDATO al Responsabile SUAP di avviare tutte le procedure di competenza relative al predetto bando ed alle precedenti autorizzazioni rilasciate, ed inviando la presente ed i relativi allegati, alla Regione Campania così come previsto dalla L.R. n.7/2020 per la successiva approvazione;
5. DARE MANDATO al Responsabile del Patrimonio, di porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell' Area Mercatale oggetto della presente Deliberazione;

IL RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO
Ing. Angelo Martino

IL RESPONSABILE SUAP
Dott. Paolo D'Auria



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto **“Istituzione Nuovo Mercato “Pannino” – Approvazione Progetto Area Mercatale e Disciplinare e Bando pubblico per l’assegnazione di n.91 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato civico ubicato in marano di Napoli alla Via Unione Sovietica con cadenza settimanale nel giorno di martedì”**;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000, rispettivamente dal responsabile del settore Tecnico ing.A.Martino e dal Responsabile del servizio finanziario dr. R.Spedaliere;

Ritenuto opportuno provvedere in merito a quanto esposto;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di fare propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta ad oggetto **Istituzione Nuovo Mercato “Pannino” – Approvazione Progetto Area Mercatale e Disciplinare e Bando pubblico per l’assegnazione di n.91 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato civico ubicato in marano di Napoli alla Via Unione Sovietica con cadenza settimanale nel giorno di martedì.**

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 con separata ed unanime votazione.

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del/la
() GIUNTA COMUNALE () CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
SETTORE PATRIMONIO E SETTORE TRIBUTI

Oggetto:

Istituzione Nuovo Mercato "Pannino" – Approvazione Progetto Area Mercatale e Disciplinare e Bando pubblico per l'assegnazione di n.91 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato civico ubicato in marano di Napoli alla Via Unione Sovietica con cadenza settimanale nel giorno di martedì.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE settore suap </p> <p>IL RESPONSABILE settore patrimonio</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p> <p>Data <u>11.12.2022</u></p> <p align="right">  Il Responsabile  _____ Il Responsabile </p>
<p>IL RESPONSABILE AREA Servizi economico-finanziario <i>non comporta spesa</i> </p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Data _____</p> <p align="right"> Il Responsabile  _____ </p>



CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

Comando Polizia Municipale Prevenzione Sicurezza Stradale - Segnaletica Protezione Civile

All' Area Tecnica

AI SUAP

Alla Commissione Straordinaria

Oggetto: Riscontro prot. 14277 - Parere di competenza - mercato pannino presso ex area mercato ortofrutticolo

In merito al protocollo di cui all'oggetto, quest'ufficio esprime parere favorevole per quanto concerne la viabilità, all'utilizzo dell'ex area mercato ortofrutticolo, per la realizzazione del "mercato pannino" subordinando lo stesso all'apertura dell'ingresso verso Via Vallesana "Piazzale cimitero" anche in considerazione della ampia disponibilità di parcheggi presenti e per evitare eccessive ricadute di traffico su Via Unione Sovietica.

Marano li 26/05/2022

Prevenzione Sicurezza Stradale - Segnaletica
Protezione Civile

M.O. Delicato F.

M.O. Santoro G.

Il Sovraordinato con i poteri del Comandante

Col. Maiello dott. Luigi



Allegato n. 2 - SCHEMA "Modello Bando"

(Art. 55 - Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 "Testo Unico sul Commercio")

COMUNE di Marano di Napoli Città Metropolitana di Napoli
Servizio/Settore

Prot. n. _____ del _____

Decreto Dirigenziale n. _____ / _____

OGGETTO: Bando pubblico per l'assegnazione di n.91 posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato civico ubicato in marano di Napoli alla Via Unione Sovietica con cadenza settimanale nel giorno di martedì.

Il Responsabile del Servizio/Settore

VISTI

- Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11"
- Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147
- L'Intesa sui criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.
- Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013

RITENUTO

Il Decreto Dirigenziale n. del del Direttore Generale del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. del (di seguito BURC)

PRESO ATTO

Che, in riferimento al mercato in oggetto, il suddetto Decreto Dirigenziale riporta la disponibilità dei seguenti posteggi:

Numero posteggi 91 – Tipologia alimentari e non alimentari – Superficie Mq. 9.100

RENDE NOTO

Che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione:

a) numero 14 posteggi nel mercato del giorno martedì sito in Marano di Napoli, con orario di vendita dalle ore 8.00. alle ore 14.00, ciascuno per la superficie di occupazione di mq 33,00,

contraddistinti con i numeri, riservati ad operatori del settore alimentare, con le seguenti specializzazioni merceologiche:

.....
.....
.....

b) numero 62 posteggi nel mercato del giorno martedì, sito in Marano di Napoli, con orario di vendita dalle ore 8.00. alle ore 14.00, ciascuno per la superficie di occupazione di m. 33,00,

contraddistinti con i numeri, riservati ad operatori del settore non alimentare, con le seguenti specializzazioni merceologiche:

.....

.....
.....
c) numero 5. posteggi nel mercato del giorno martedì, sito in Marano di Napoli, con orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ciascuno per la superficie di occupazione di mq.... , contraddistinti con i numeri..... , riservati ai soggetti portatori di handicap

d) numero 10 posteggi nel mercato del giorno martedì, sito in Marano di Napoli, con orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ciascuno per la superficie di occupazione di mq.... , contraddistinti con i numeri..... , riservati ai soggetti produttori agricoli

SI PRECISA che per quanto riguarda i posteggi in numero di 10 riservati ai produttori agricoli, essi sono assegnati secondo le relative disposizioni contenute nel Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche approvato.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare al presente bando i soggetti di diritto, anche se organizzati in cooperative, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020 "Testo Unico sul Commercio" ai sensi del quale:

"1. All'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico si applicano le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 59/2010.

2. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo"

3. E quanto previsto dal disciplinare del mercato Pannino approvato con deliberazione CS n. del

I produttori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/2001 ed i soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, possono partecipare al presente bando per quanto riguarda i posteggi ad essi rispettivamente riservati.

In caso di società, il possesso dei requisiti di cui al citato art. 7 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona preposta all'attività commerciale.59/2010."

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su carta legale, utilizzando il modello allegato al presente bando e disponibile sul sito del Comune di Marano di Napoli, completa delle dichiarazioni in esso riportate e degli allegati ivi previsti, deve essere inviata al Comune di Marano di Napoli (indirizzo: protocollo@pec.comune.marano.na.it), tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, entro il (il 21° giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC del presente bando).

Qualora il 21° giorno coincida con una domenica o con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini della presentazione della domanda fa fede la data di spedizione postale della raccomandata.

Sono irricevibili, e come tali non ammesse alla procedura concorsuale, le domande trasmesse fuori dai termini sopra indicati, le domande in cui gli elementi identificativi del richiedente risultino mancanti, illeggibili o non identificabili e le domande prive della firma del richiedente.

L'interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente bando. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto l'indicazione del luogo di residenza, se persona fisica, o della sede legale, se persona giuridica. Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Marano di Napoli

L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui all'articolo 54, comma 3 entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L'opzione può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, la scelta è effettuata d'ufficio dal comune, che provvede all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine della graduatoria (art. 55 comma 9 – T.U. 2020).

Nel caso di cittadino extracomunitario, alla domanda deve essere allegato il permesso di soggiorno in corso di validità.

Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. (art. 55 comma 7 – T.U. 2020).

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aventi diritto e delle loro eventuali riserve sarà redatta entro 30 giorni dalla scadenza del bando

- a) In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto di quanto previsto nel disciplinare del Mercato Pannino, approvato con deliberazione C. S. n. del , dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, volta a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile.
- b) Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui al comma 5, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

I comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei (art. 55 comma 8 – T.U. 2020)

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/1971.

La procedura di assegnazione dei posteggi si concluderà entro 90 giorni dal termine utile per l'inizio della presentazione delle domande.

I posteggi saranno assegnati seguendo l'ordine di collocazione in graduatoria degli aventi diritto.

La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell'ora che verranno successivamente indicati dall'Ufficio SUAP in uno con le più opportune procedure relative.

Contestualmente alla concessione del posteggio sarà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" di cui al comma 5, dell'art. 54, del T.U. 2020, che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI

Per eventuali informazioni relative al presente bando e per prendere visione della planimetria dell'area dei posteggi e/o del mercato è possibile rivolgersi presso il Servizio/Settore del Comune di, al Responsabile del procedimento Sig., tutti i giorni lavorativi dalle ore alle ore, tel.

Il presente bando viene pubblicato sul BURC, all'Albo Pretorio del Comune di e sul sito web corredato dal facsimile della domanda di partecipazione.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in materia di commercio su aree pubbliche e del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche n. del, adottato ai sensi dell' art. 70 del T.U. 2020 e facente parte dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio.

Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003).

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Il Dirigente



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

Normative Comunali per il Commercio

DISCIPLINARE MERCATO SETTIMANALE "PANNINO"

INDICE

CAPO I: Caratteristiche Del Mercato

art. 1 Normativa	pag. n. 4
art. 2 Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato.....	pag. n. 4
art. 4 Giornate e orari di svolgimento	pag. n. 3
art. 4 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.....	pag. n. 5
art. 5 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare.....	pag. n. 5
art. 6 Modalità di tenuta e consultazione dell'anagrafe delle imprese.....	pag. n. 5

CAPO II: Criteri Di Assegnazione Dei Posteggi

art. 7 Autorizzazioni e concessione dei posteggi.....	pag. n. 5
art. 8 Assegnazione dei posteggi	pag. n. 6
art. 9 Assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	pag. n. 7
art. 10 Assegnazione posteggi riservati ai portatori di handicap.....	pag. n. 9
art. 11 Assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili –Spunta	pag. n. 9

CAPO III: Scambio E Subingresso Dei Posteggi

art. 12 Scambio dei posteggi.....	pag. n. 11
art. 13 Subingresso	pag. n. 11

CAPO IV: Modalità Di Svolgimento Dell'attività

art. 14 Pagamento del canone unico patrimoniale	pag. n. 12
art. 15 Obblighi degli operatori -modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	pag. n. 12
art. 16 Divieti	pag. n. 13

CAPO V: Sanzioni

art. 17 Sanzioni amministrative e competenze.....	pag. n. 14
art. 18 Sanzioni pecuniarie	pag. n. 15
art. 19 Sospensione della concessione	pag. n. 16

art. 20 Decadenza del posteggio	pag. n.
16	
art. 21 Revoca dell'autorizzazione	pag. n.
17	
art. 22 Competenze	pag. n.
17	

CAPO VI: Norme Transitorie E Finali

art. 23 Norme transitorie e finali	pag. n.
18	
art. 24 Vigilanza e controllo	pag. n.
18	

Planimetria	pag. n.
19	

CAPO I: Caratteristiche Del Mercato

Art. 1 Normativa, Tipologia del Mercato

1. Il presente disciplinare, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione in forma ordinaria del mercato settimanale ai sensi della L.R. 07/2020 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina le modalità di costituzione, di organizzazione, di attivazione e di gestione del mercato ordinario che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande denominato "Mercato Pannino".
2. Il mercato settimanale viene inoltre disciplinato:
 - a. Dalla L.R. n. 1 del 17/01/1984 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali",
 - b. Dalla L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
 - c. Dalle vigenti norme sanitarie;
 - d. Dalle norme sulla circolazione stradale,
 - e. Dalle norme in materia di occupazione del suolo e aree pubbliche e di tariffa di igiene ambientale, ed in generale di canoni, tasse, imposte ecc. dettate da leggi o da regolamenti comunali;
 - f. Dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
 - g. Dal Regolamento per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche del Comune di Marano di Napoli approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°56 del 27/07/2022

Art.2) Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato.

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata
2. Al presente disciplinare si evidenzia:
 - a) L'ubicazione: Via Unione Sovietica area ex mercato ortofrutticolo;
 - b) L'ampiezza complessiva del mercato: mq. 9.100
 - c) La superficie di ogni posteggio è di 33,00 mq (ml 6,60 x 5,00)
 - d) La superficie complessiva dei posteggi: mq. 33,00 x 91 = mq. 3.003,00
 - e) Il totale dei posteggi: **n. 91** di cui:
 - 1) n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore alimentare;
 - 2) n. 62 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore non alimentare;
 - 3) n. 10 riservati ai produttori agricoli;
 - 4) n. 5 riservati ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 104/92
3. Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
4. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

Art.3) Giornate e orari di svolgimento

1. Lo svolgimento del mercato ordinario annuale è istituito nella giornata settimanale del martedì.
2. I concessionari di posteggio entro le ore stabilite ai commi successivi, devono avere installato il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00
4. L'orario di vendita resta così stabilito:
 - a) Dalle ore 8,00 alle ore 14,00

- b) In ogni caso i posteggiatori devono lasciare libera l'area del mercato entro e non oltre le ore 15,00.

Art. 4) Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire l'ingresso dell'area mercatale
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del fuoco, P.S.)

Art. 5) Descrizione della circolazione pedonale e veicolare.

1. Durante l'orario di attività del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. In caso di impossibilità della sosta sull'area di mercato, i veicoli degli operatori del settore dovranno essere posteggiati in aree di parcheggio dedicate alla sosta del territorio.

Art. 6) Modalità di tenuta e consultazione dell'anagrafe delle imprese.

1. Presso il Comando di Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi numerata, nonché l'anagrafe delle imprese con indicati:
 - a) Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare del titolo abilitativo;
 - b) Numero e tipologia del titolo abilitativo;
 - c) Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
 - d) Dati identificativi dei posteggi;
 - e) Settori merceologici autorizzati;
 - f) Provvedimenti sanzionatori, variazioni di residenza e di titolarità.
2. Il SUAP provvede annualmente alla rilevazione ed alla trasmissione alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale dei dati relativi a:
 - a) Mercati, fiere e posteggi isolati esistenti nel territorio comunale con la relativa periodicità ed ubicazione;
 - b) Posteggi distinti, per settore alimentare e non alimentare;
 - c) Titoli abilitativi, distinti per tipologia e per settore merceologico.
3. Copia della planimetria e dell'anagrafe delle imprese è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL Napoli2 Nord (Servizio di igiene pubblica).

CAPO II: Assegnazione Dei Posteggi

Art. 7) Autorizzazioni e concessione dei posteggi

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente dal Responsabile del SUAP.
2. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
3. Il numero totale dei posteggi è 91:

4. I posteggi vengono assegnati in concessione mediante "Bando Pubblico di assegnazione dei posteggi del mercato settimanale", secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento. La concessione dei posteggi ha una durata pari a 12 (dodici anni).
5. Le concessioni di posteggio mantengono la originaria decorrenza anche in caso di subingresso nella gestione o titolarità dell'azienda e possono essere rinnovate
6. La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 7 e 53 della L.R. 7/2020.
7. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico.
8. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) All'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale, con esclusione dei giorni e nelle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio, e nei posteggi occasionalmente liberi;
 - b) Alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.
9. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro e non oltre l'orario previsto per l'inizio delle vendite, e la relativa permanenza è obbligatoria per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo giustificati motivi, opportunamente comunicati e documentati al Comune entro dieci giorni, sarà considerato assente a tutti gli effetti, e la presenza per quel giorno verrà cancellata.
10. L'operatore assegnatario è tenuto, inoltre, a garantire la presenza per tutti i giorni di attività del mercato e dovrà dichiarare, nella domanda di partecipazione al bando, di non avere altre assegnazioni per lo stesso giorno o, nel caso, si impegna a rinunciarle.
11. L'inosservanza di questo principio per un mese determina la perdita della concessione e l'automatico scorrimento della graduatoria di assegnazione.

Art. 8) Assegnazione dei posteggi

1. Gli operatori autorizzati al mercato "Pannino" istituito con questa delibera e risultanti in regola con le autorizzazioni amministrative e i pagamenti relativi all'occupazione suolo pubblico degli ultimi 3 anni, avranno la prelazione per l'assegnazione dei nuovi posteggi resi disponibili con l'istituzione del presente mercato.
2. In caso di soggetti concorrenti alla prelazione di cui al comma precedente in numero superiore ai posti disponibili per tipologia e settore, il comune rilascerà l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel Registro delle Imprese. Nel caso di eventuale parità di anzianità si procederà mediante sorteggio.
3. Il Responsabile del Servizio comunica agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:
 - a) Dell'anzianità di frequenza quali concessionari di posteggi;
 - b) In caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro imprese.
4. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, il comune predispone apposito bando e lo trasmette alla struttura amministrativa competente della Regione Campania che Entro quarantacinque giorni rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui il comune si uniforma.
5. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di

- partecipazione ai bandi al comune, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti dal medesimo bando.
6. In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato.
 7. Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
 8. Il comune espleta il bando e provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.
 9. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui all'articolo 54 della L.R. 7/2020, comma 3 entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L'opzione può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, la scelta è effettuata d'ufficio dal comune, che provvede all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine della graduatoria.
 10. I posteggi che si renderanno definitivamente disponibili nel mercato, per rinuncia del titolare o per ritiro della concessione conseguente alle sanzioni previste dal Regolamento, sono assegnati, solo per il residuo periodo di tempo di validità dei medesimi posteggi disponibili, a coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria redatta per il bando espletato per il mercato di riferimento. Graduatoria che, pertanto, resta aperta fino all'esaurimento della stessa e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di approvazione della stessa.
 11. Entro il 30 luglio di ogni anno, il comune, trasmette alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nel mercato, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare.

Art. 9) Assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli nel mercato sono n°10
2. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli sono assegnati con le stesse modalità procedurali previste per l'assegnazione degli altri posteggi, ad eccezione del rilascio dell'autorizzazione al commercio che rimane esclusa per tali soggetti dalla vigente normativa nazionale e regionale anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti
3. Nel bando per l'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, tra i criteri di preferenza si terrà conto della seguente tabella:

Criteri	Punteggio attribuito
<i>Aziende agricole ubicate nella Regione Campania iscritte nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani (art.92 ter del Reg. CE n.889/08) inserito nel S.I.A.N. -Sistema</i>	

<i>Informativo Agricolo Nazionale -che vendono prodotti biologici muniti dell'attestato di conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo dell'attestato di conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo</i>	20
<i>Aziende agricole che possano vantare il conferimento di marchi DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG</i>	15
<i>Aziende che possano comprovare l'adozione di metodologie riconducibili alla cd. "agricoltura integrata" attraverso l'utilizzo di marchi all'uopo rilasciati da società o istituti specializzati</i>	12
<i>Aziende agricole i cui titolari siano imprenditrici</i>	10
<i>Aziende agricole i cui titolari siano imprenditori di età inferiore ai 50 anni</i>	8
<i>Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita</i>	7
<i>Aziende agricole aventi sede nel Comune di Marano di Napoli</i>	8
<i>Aziende agricole aventi sede nella Provincia di Napoli</i>	6
<i>Cooperative operanti nel settore dell'agricoltura biologica e/o integrata, che abbiano assunto una quota minima di soggetti diversamente abili pari ad almeno il 10%</i>	4
<i>Comprovata partecipazione ai mercati agricoli nell'ultimo triennio</i>	3

4. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, con l'obbligo di vendere esclusivamente prodotti provenienti dal proprio fondo agricolo, mentre non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali. Gli operatori commerciali non possono occupare, nemmeno in spunta, i posteggi riservati ai produttori agricoli.

5. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.
6. La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
7. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.
8. Fatta salva l'applicazione di altre sanzioni, la concessione del posteggio è revocata nel caso di accertamento di due violazioni dell'obbligo di vendere esclusivamente prodotti provenienti dal proprio fondo agricolo effettuate nell'arco di un anno o nel caso di accertamento di perdita degli elementi che hanno consentito l'accesso al posteggio riservato.

Art.10) Assegnazione posteggi riservati ai portatori di handicap

1. I posteggi riservati per i soggetti portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nel mercato sono n°5.
2. I posteggi riservati ai soggetti indicati nel comma 1 sono assegnati con le stesse modalità procedurali degli altri tipi di posteggio.
3. Ai posteggi riservati ai soggetti di cui alla Legge 104/92 possono accedere solamente le imprese individuali. Il soggetto che sia già titolare di un posteggio anche non riservato in un mercato, alla data di indizione del bando di assegnazione dei posteggi riservati, non può partecipare a tale bando.
4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cedere la relativa azienda in proprietà o in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo la cessione in proprietà o in gestione dell'azienda può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti.
5. I posteggi riservati ai soggetti indicati nel comma 1 risultanti, comunque, non assegnati sono attribuiti ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria generale.

Art. 11) Assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili –Spunta

1. I posteggi temporaneamente liberi per assenza del titolare sono utilizzati:
 - a) Per consentire la partecipazione al mercato degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) Per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione, nel caso di ulteriore disponibilità e ad esaurimento dello scorrimento della Graduatoria degli spuntisti non titolari di posteggio e solo a coloro che risultano regolarmente iscritti nel ruolino di spunta.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, gli operatori non titolari di posteggio che intendano partecipare al mercato per l'assegnazione, limitatamente alla sola giornata di svolgimento del mercato, dei posteggi liberi devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nonché in regola con il pagamento del canone di concessione calcolato, per i mercati in sede propria, in rateo del medesimo canone applicato allo specifico mercato ai sensi del vigente Regolamento Canone Unico Patrimoniale.
3. L'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di assegnazione è fissato per le ore 08.00

4. L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi ai non titolari di posteggio avviene seguendo l'ordine della "Graduatoria degli spuntisti".
5. La Graduatoria degli spuntisti è determinata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Maggior numero di presenze maturate nello stesso mercato, sempreché riferibili ad una unica autorizzazione. Ai sensi dell'art. 27 comma 1, lett f), del D.Lgs. n.114/'98 "La presenza nel mercato è determinata dal numero delle volte nelle quali l'operatore si è presentato nel mercato medesimo, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività". Lo spuntista per vedersi riconosciuta la presenza non può assentarsi fino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti;
 - b) In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, documentata con la presentazione, da parte dell'operatore interessato, di apposita autocertificazione ai sensi di legge;
 - c) In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
6. La graduatoria degli spuntisti viene compilata giornalmente dalla Polizia Municipale.
7. I posteggi vincolati a merceologia specifica risultanti liberi per l'assegnazione giornaliera, sono assegnati in via prioritaria agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della c.d. "Graduatoria degli spuntisti".
8. Le assegnazioni di cui ai commi precedenti avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
9. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore da comprovare adeguatamente con comunicazione via PEC al Comune entro 5 giorni dalla data della mancata accettazione o rinuncia del posteggio vacante.
10. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo giustificati motivi opportunamente comunicati e documentati al Comune entro cinque giorni, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
11. Nell'ambito del mercato, il concessionario:
 - a) di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta;
 - b) di un solo posteggio non può partecipare alle operazioni di spunta se nella stessa giornata non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - c) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
12. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale mediante l'annotazione in apposito registro, suddiviso per settori merceologici e posteggi riservati, dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale, dell'operatore che ha partecipato alla spunta, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale nel mercato;
13. Le graduatorie degli spuntisti con l'indicazione delle presenze sono consultabili presso il Comando di Polizia Locale mediante richiesta di accesso agli atti. Esse sono aggiornate tenendo conto anche di quanto previsto dai successivi commi 14 e 15.
14. Le presenze maturate in qualità di spuntista, determinano acquisizione di punteggio nell'ambito della partecipazione ai bandi per posteggi inerenti ai singoli mercati di riferimento.
15. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un anno è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati da apposita comunicazione al Comune, corredata da idonea documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. In ogni caso, l'assenza si considera giustificata solo dalla data di presentazione della citata documentazione.

CAPO III: Scambio E Subingresso Dei Posteggi

Art.12) Scambio dei posteggi

1. Nell'ambito dello stesso mercato è autorizzato, lo scambio di posteggi con lo stesso arco temporale di utilizzo liberamente concordato tra gli operatori commerciali, a condizione che i richiedenti dovranno presentare domanda a firma congiunta e che:
 - a) siano attivi nello stesso settore merceologico;
 - b) siano in regola con il pagamento del canone concessione e degli altri tributi/tasse comunali.
2. La durata delle concessioni rimane la stessa fissata nei primi atti concessori.

Art.13) Subingresso

1. Il trasferimento nelle forme di legge, in proprietà o in gestione dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), comporta, di diritto, il trasferimento al subentrante dell'autorizzazione amministrativa e/o della concessione a condizione che questi sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
2. Per la regolarizzazione amministrativa del cambio di titolarità dell'azienda è necessario la reintestazione dell'autorizzazione e/o della concessione.
3. Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d'azienda, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:
 - a) entro un anno dalla morte del titolare;
 - b) entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.
4. Nel caso di morte del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti.
5. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.
6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.
7. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.
8. Le presenze di cui al comma 5 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

CAPO IV: Modalità Di Svolgimento Dell'attività

Articolo 14) Pagamento del canone unico patrimoniale

1. La concessione d'uso del posteggio è subordinata al pagamento del canone unico patrimoniale calcolato sulla base di quanto previsto dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale". Il concessionario dovrà corrispondere anticipatamente la tassa, rapportata al numero dei giorni utili di occupazione nel corso di un anno solare, mediante pagamento da effettuarsi con le modalità indicate nel titolo autorizzativo della Polizia Municipale.

Articolo 15) Obblighi degli operatori -modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. L'operatore esibisce, ad ogni richiesta delle forze dell'ordine ed incaricati al controllo, l'autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio, del pagamento dei canoni di concessione e se previsto i documenti di idoneità sanitaria;
2. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività;
3. L'operatore ha l'obbligo di tenere con decoro e pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere in maniera differenziata i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.
4. L'operatore titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (paninoteche e simili), che utilizzi olio per la cottura degli alimenti, o che gli alimenti stessi, durante la cottura, producano grassi, dovrà provvedere alla loro raccolta in recipienti impermeabili ed al loro successivo conferimento nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
5. L'operatore titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà provvedere alla collocazione di idonee barriere protettive (plastica, plexiglas e simili) fra gli alimenti ed il pubblico e gli agenti esterni quali polvere, smog, insetti ecc. al fine di evitare ogni contaminazione degli alimenti stessi;
6. L'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, ivi compreso l'obbligo di munirsi di adeguati sistemi di captazione a mezzo aspiratori e successiva depurazione con filtri a carboni attivi, atti a consentire l'abbattimento di qualsiasi odore e/o fumo molesto.
7. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
8. L'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo.
9. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. I banchi di vendita, le tende di protezione dei banchi e delle attrezzature analoghe, gli auto- negozi, le attrezzature e le merci esposte sono collocati entro i limiti nello spazio appositamente assegnato ed indicato nella concessione di posteggio e nella planimetria del mercato.
11. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli sono posteggiati all'esterno dell'area mercato ovvero nelle

- aree pubbliche disponibili rispettandone gli obblighi divieti e limitazioni imposti dalla segnaletica verticale ed orizzontale.
12. Tende, ombrelloni o altri ripari devono essere collocati ad un'altezza minima dal suolo di ml. 2,00 e non possono sporgere in profondità oltre cm. 50 dal posteggio dato in concessione salvaguardando la viabilità ed evitando molestie o sovrapposizioni con altri posteggi;
 13. Le tende di copertura dovranno essere decorose, mantenute pulite ed in ottimo stato di conservazione;
 14. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm.50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
 15. Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria e sulla tutela degli animali e deve essere comunque esclusa per i posteggi contigui o per quelli posti di fronte a spazi adibiti alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande.
 16. Le merci vanno esposte, esclusivamente entro il perimetro del posteggio, ad un'altezza minima dal suolo pari a cm. 50, fatta eccezione per il materiale d'arredamento, calzature, terraglie, piante, fiori, casalinghi e ferramenta, articoli per la casa, quadri. Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, rimane all'interno della linea perimetrale occupata dal banco sottostante.
 17. L'operatore deve esporre in modo chiaro e ben visibile i prezzi delle merci in vendita e comunque, a seconda della specifica attività esercitata, osservare le disposizioni in materia di vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci, tutela dei consumatori.
 18. L'operatore deve assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, sia lasciando libere le corsie di transito appositamente create, sia provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
 19. Gli operatori agevolano il transito e la sistemazione sia dei precari all'atto dell'occupazione dei posteggi temporaneamente non occupati per la giornata di svolgimento del mercato, sia nel caso in cui un operatore debba accedere al posteggio assegnato o, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
 20. E' fatto comunque obbligo di osservare ulteriori prescrizioni e divieti eventualmente inseriti nei provvedimenti concessori in aggiunta a quelli contenuti nel presente regolamento.

Art. 16) Divieti

1. Nell'area adibita al mercato è fatto assoluto divieto agli operatori commerciali di:
 - a) installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico, in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione nonché ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o dell'arredamento urbano;
 - b) cedere ad altri la concessione totale o parziale del posteggio, salvo regolare cessione del ramo d'azienda interessato;
 - c) occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, occupare, anche con piccole sporgenze quali ad esempio ceste, stendini, carrelli, tende spogliatoio ecc., spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
 - d) tenere acceso il motore del proprio automezzo oltre le necessarie funzioni di arrivo, posizionamento e partenza dal posteggio;

- e) condurre animali che possano creare turbativa al normale svolgimento del mercato.
I cani dovranno essere accompagnati sempre al guinzaglio o muniti di museruola;
- f) vendere fuori dai posteggi con merce al braccio;
- g) lo scambio del posteggio tra gli operatori, se non autorizzato dal Comune.
- h) vendere generi non compresi nei settori merceologici autorizzati;
- i) disperdere nel suolo o versare nelle caditoie per la raccolta delle acque reflue gli oli usati per la cottura dei cibi o derivati dalla cottura degli stessi.
- j) tenere comportamenti di turbativa alle regolari operazioni commerciali del mercato in oggetto; vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi quali: platino, oro, argento, diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, perle, coralli, ambre, avori e tutti quelli di lega di metalli preziosi.
- k) recare intralcio al transito dei pedoni o all'attività di altri operatori titolari di posteggi;
- l) l'utilizzo di mezzi per la riproduzione sonora e visiva, quando questi rechino disturbo al pubblico ed agli stessi operatori limitrofi; il volume dovrà essere tenuto in ogni caso al minimo; Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.
- m) di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni, al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato anche in rapporto ai residenti;
- n) vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, escluse quelle poste in vendita in recipienti chiusi di capacità
- o) cedere a titolo gratuito, vendere e somministrare ai minori di anni 16, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- p) È vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa, nonché intrattenere il pubblico con giochi d'azzardo (ad esempio delle 3 carte e similari) nei quali la giocata o puntata sia in denaro/preziosi o merce varia;
- q) utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato;
- r) di esporre oggetti o materiali alla pubblica vista che risultino indecorosi, indecenti ed arrecanti molestia ad una pluralità di cittadini.
- s) usare parole, turpiloquio o atti sconvenienti, che offendono il pudore o il buon costume;
- t) fatte salve le eventuali norme in materia penale contravvenire agli ordini dei funzionari comunali e degli Operatori della Polizia Municipale;
- u) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo del mercato;
- v) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- w) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- x) esporre in vendita, introdurre nel mercato o tenere nascosti generi commestibili guasti, fermentati o comunque alterati.

CAPO V: Sanzioni

Art.17) Sanzioni amministrative e competenze

1. Le sanzioni contenute nel Regolamento sono previste dall'art.29 del D.Lgs.n. 114/'98 dall'art.147 della L.R.n. 07/2020, e dall' art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/'00 .
2. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689
3. Nel caso in cui vengano commesse 3 (tre) violazioni di norme diverse del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali e

regionali, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni, e, qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.

4. Per le violazioni al presente regolamento non specificatamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 100.00 (cento) ad € 600.00 (seicento)..
5. Ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dalle medesime disposizioni legislative, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

Art. 18) Sanzioni pecuniarie

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
3. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi.
4. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
5. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 27 comma 3 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
6. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
7. Le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.

8. Per l'occupazione di una superficie diversa rispetto a quella autorizzata, si applica la sanzione prevista al comma 1.
9. Per l'occupazione di una superficie maggiore di quella autorizzata, si applica la sanzione prevista al comma 2.

Art. 19) Sospensione della concessione

1. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali osservazioni, la sospensione della concessione per un periodo non superiore a venti giorni.
2. Sono considerati casi di particolare gravità ai sensi del comma precedente, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione per la precedente violazione, in cui l'operatore sia stato sanzionato per 3 (tre) volte nell'arco di un anno solare per i divieti o il non rispetto degli obblighi regolamentati dagli Artt. 14-15-16 del presente regolamento, ove non è prevista la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Art. 20) Decadenza del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:
 - a) per mancanza di uno o più requisiti disciplinati dalla L.R. n° 07/2020 o qualora non ottemperi alla sua normativa;
 - b) qualora non liberi l'area del posteggio dato in concessione da qualsiasi tipo di ingombro entro i termini stabiliti dal presente regolamento per 3 (tre) volte nell'arco dell'anno solare;
 - c) qualora non utilizzi il posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi senza giustificazione (salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie), riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di mercato possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di 4 (quattro) mesi. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e viene immediatamente comunicata all'interessato secondo le norme del procedimento amministrativo.
 - d) qualora non ottemperi al pagamento di quanto dovuto a titolo di occupazione del suolo pubblico e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e qualora non si provveda all'asporto dei rifiuti da loro prodotti, mediante raccolta in maniera differenziata in appositi contenitori ed il loro conferimento negli idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti o presso l'area di stoccaggio o il mezzo di raccolta dei rifiuti debitamente individuato e localizzato;
 - e) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. La decadenza dalla concessione del posteggio è direttamente conseguente all'esecutività del provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione e va immediatamente comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata A.R. o via PEC, il quale è altresì invitato a produrre, in carta libera, eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento. Se le osservazioni non saranno presentate o non perverranno in tempo utile si procederà, senz'altro, alla pronuncia di decadenza e conseguentemente verrà emesso il provvedimento di revoca del posteggio.
3. Nel calcolo delle assenze che potrebbero determinare la decadenza del posteggio non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo, né delle assenze dovute a gravidanza, maternità, malattia e ferie

(nei limiti temporali di cui ai commi precedenti) purché documentate. I casi di malattia, gravidanza e maternità dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche.

Art. 21) Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata:
 - a. nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso della Partita IVA.
 - b. nel caso in cui il titolare abbia perso i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione;
 - c. nel caso in cui il titolare incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività
 - d. nel caso in cui il titolare di autorizzazione decada dalla concessione del posteggio;
 - e. in caso di ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
 - f. per cessione, anche parziale del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio senza autorizzazione;
 - g. per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
 - h. nel caso in cui il titolare di autorizzazione, sospenda l'attività per più di 1 (un) anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 - i. nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di occupazione del suolo pubblico.
 - j. Nel caso in cui nell'arco di un anno solare sia stato sanzionato per 2 (due) volte con la sospensione della concessione di cui all'articolo 19 di questo regolamento.
2. Il Dirigente del competente Servizio del Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la revoca dell'autorizzazione, procede alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., assegnando allo stesso un termine di giorni venti per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso tale termine, in caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni dell'interessato, il Dirigente procede alla revoca dell'autorizzazione con provvedimento adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge 241/90, che comunica all'interessato mediante raccomandata o messo comunale o PEC.
3. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione del posteggio per comprovati motivi di pubblico interesse o pubblica utilità connessi a provvedimenti di sospensione o spostamento delle aree di posteggio, senza oneri per il concessionario. Tale provvedimento va immediatamente comunicato all'interessato secondo le norme del procedimento amministrativo, salvo i casi contingibili ed urgenti che se verbalmente impartiti, precedono la comunicazione formale del caso.
4. L'interessato in caso di revoca definitiva del posteggio assegnato, ha diritto ad ottenere altro posteggio, se possibile, avente superficie non inferiore a quella precedente e dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi vacanti;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile;

Art.22) Competenze

1. Compete al Responsabile del SUAP, individuato secondo le determinazioni comunali all'uopo assunte, la gestione ed il rilascio di ogni provvedimento autorizzativo che riguarda gli operatori interessati, ad eccezione di quelle relative all'applicazione delle imposte e del canone di occupazione del suolo pubblico contenute nel regolamento che lo disciplina, che rimane di competenza del Servizio Tributi e dell'area mecatale che è di competenza del Settore Patrimonio ed Area Tecnica.
2. Compete al Comando di Polizia Municipale:

- a. la direzione e la vigilanza sulle regolarità delle operazioni commerciali impedendo ogni turbativa al regolare svolgimento del mercato, garantendo l'osservanza del presente regolamento, delle Ordinanze Sindacali e delle Ordinanze in genere e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
 - b. la tenuta del registro sul quale sono annotati gli ambulanti concessionari di posteggio, distinti per ordine alfabetico e sul quale sono annotate altresì le giornate di assenza al mercato;
 - c. la tenuta e l'aggiornamento del registro della graduatoria dei precari sul quale sono annotate le giornate di presenza.
 - d. La rilevazione delle presenze dei precari sarà effettuata per ogni giornata di mercato, indipendentemente dal fatto che gli operatori vi abbiano o meno potuto svolgere l'attività.
 - e. l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari a favore dei precari.
3. A disposizione del pubblico, presso il Comando di Polizia Municipale, verrà conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.


CAPO VI: Norme Transitorie E Finali

Art.23) Norme transitorie e finali

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
2. Le eventuali modifiche alla Legge Regionale 07 del 2020 in materia di commercio su aree pubbliche, nonché quelle in materia igienico sanitaria, di procedimenti in materia igienico sanitaria e di quelle relative al canone per l'occupazione del suolo pubblico e alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o altre disposizioni di legge applicabili alle materie trattate nel presente regolamento, entreranno immediatamente in vigore ed il regolamento verrà successivamente aggiornato.

Art.24) Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del Regolamento è svolta dal Servizio di Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale.



**COMUNE DI MARANO
DI NAPOLI**

(Città Metropolitana di Napoli)

OGGETTO:
Progetto Mercato Comunale

Elaborato Grafico

Data: Dicembre 2022 TAV 1

Elaborato da: Comune Sorrentina



LEGGENDA:

Perimetro area mercato




Posteggio standard

N. POSTI: 91

DIMENSIONI SINGOLA POSTAZIONE: 3,3 mq



Ingressi all'area



Il presente verbale viene così sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.ssa Gerardina BASILICATA

dott. Giuseppe GARRAMONE

dott. Valentino ANTONETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giovanna IMPARATO



PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 13/12/2022

Marano di Napoli li 13/12/2022

Il Responsabile Albo Pretorio on line



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li 13/12/2022

IL RESPONSABILE

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

IL RESPONSABILE